



**TRIBUNALE FEDERALE
DECISIONE N. 5/2024**

Nel ricorso ex art. 19 comma 15 Statuto, promosso dall’Affiliato Lega Navale Italiana Sezione di Numana, avente sede in Numana al piazzale Silvio Massaccesi, molo Sud.

Con e-mail in data 18 settembre 2024 è pervenuto a segreteria@federvelapec, e per suo tramite a questo Tribunale, l’atto di cui in epigrafe.

Con il nominato ricorso l’Affiliato sottoscrittore esponeva che in data 11 settembre 2024 aveva ricevuto formale convocazione per l’Assemblea Elettiva del Comitato di X Zona, e, contestualmente, elenco delle Società aventi diritto di voto alla medesima Assemblea e delle Società che ne erano prive, lamentando la propria esclusione dal primo elenco e l’inclusione nel secondo.

Richiamate le disposizioni di cui all’art.19 Statuto, regolatrici dell’accesso al diritto in predicato, allegava documentazione federale ricognitiva del requisito di anzianità, e, fra quelle attestanti lo svolgimento della attività minima condizionante l’accesso al diritto di voto, l’elenco delle regate organizzate tanto nel 2023 che nel 2024. Trasmetteva ancora il rifiuto dell’ufficio preposto a includere, fra le attività di cui al ridetto art. 19, l’attività svolta a favore dell’Istituto scolastico Einstein-Nebbia di Loreto, e, ad implicita dimostrazione dell’erroneità di quella decisione, la copia di un convenzione stipulata con l’Istituto stesso, oltre ad un elenco di undici nominativi di allievi candidati ai corsi.

Ritenuto che l’attività in tal modo documentata integrasse i requisiti minimi statutariamente richiesti, l’Affiliato ha chiesto che l’Ufficio adito ne desse formale riconoscimento e ordinasse l’inclusione di esso ricorrente nell’elenco degli aventi diritto di voto alla nominata Assemblea Elettiva.

La documentazione acquisita ad opera dell’Affiliato ricorrente appare sufficiente alla istruzione del giudizio.

Per quel che riguarda la tempestività nell’inoltro del ricorso, la trasmissione telematica dello stesso appare avvenuta il 18 settembre, mentre la pubblicazione delle liste degli aventi diritto al voto risulta effettuata il giorno 9 dello stesso mese. Posto tuttavia che lo “scadenzario” formalmente pubblicato nell’imminenza della convocazione delle Assemblee elettive aveva fissato all’11 settembre la data ultima per la pubblicazione delle liste, e al 18 dello stesso mese il termine ultimo per le opposizioni; ritenuto che la indicazione di tale ultimo termine (inutilmente calendarizzato perché dalla norma funzionalmente connesso con la data di pubblicazione delle liste) ben si presta a trarre in errore chi abbia interesse alla impugnazione, e che tale errore appare scusabile tenuto anche conto della testualità dell’art. 19.14 Statuto; si ritiene di considerare esteso sino al settimo giorno successivo all’avviso di convocazione dell’Assemblea elettiva, e quindi al 18 settembre, il termine utile per il deposito del ricorso in oggetto.

Per ciò che concerne il merito, deve preliminarmente tenersi in conto che le condizioni e i requisiti per l'attribuzione e il riconoscimento del diritto di voto, e quindi le procedure per la tempestiva redazione e pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto, viene concretamente gestito dalla Segreteria Generale Federale ed è rigidamente correlato alla certificazione di una compiuta attività sportiva e promozionale, certificata alla chiusura delle singole stagioni sportive.

E' quindi in connessione a questa scansione temporale, ed alla correlata gestione dei dati pervenuti alla Segreteria Generale, che viene da quest'ultima compilato e pubblicato l'elenco degli Affiliati aventi diritto al voto, sicché deve ritenersi che l'impugnazione avverso la compilazione dell'elenco possa investire qualsiasi aspetto riguardante il merito delle valutazioni compiute in sede di esame dei dati allegati alle certificazioni richieste dagli Affiliati; ma che tuttavia non siano suscettibili di integrazione i dati e i documenti non prodotti nel termine utile per la presentazione delle domande di riconoscimento delle dette certificazioni.

Tanto ritenuto, e a lume della documentazione di cui il ricorrente stesso ha inteso avvalersi, deve rilevarsi che, se nelle stagioni relative al 2023 e al 2024 appare incontestato che l'Affiliato abbia organizzato un numero di eventi agonistici sufficiente ad integrare il minimo richiesto, è altrettanto indubbio che nessun riconoscimento è stato dato alla asseritamente avviata collaborazione col nominato Istituto Einstein-Nebbia. Della compiuta valutazione della richiesta e della insussistenza di riscontri probatori, compiuta dall'ufficio amministrativo preposto, fa fede la compilazione del tabulato che viene prodotto dal ricorrente stesso e che riporta il diniego alla richiesta di riconoscimento.

E' opinione del Tribunale che l'esame della documentazione oggi prodotta, e asseritamente ricognitiva della compiuta collaborazione con l'Istituto scolastico ridetto (all. 6 della produzione), non consente di approdare ad esiti diversi da quelli già acquisiti in sede amministrativa. In primo luogo perché non viene in alcun modo data prova che la documentazione sia stata presentata tempestivamente all'Ufficio a corredo della richiesta, e tanto vale a sottrarre al ricorrente la possibilità di postulare un sindacato giudiziale sul mancato esame della stessa.

In secondo luogo perché il documento ricognitivo della convenzione, stipulata fra il ricorrente e l'Istituto, è di per sé tutt'altro che sufficiente a dare contezza dell'avvenuto svolgimento di una concreta attività idonea a essere inclusa fra quelle del progetto Vela Scuola, quale che potesse esserne la tipologia e le modalità di attuazione.

Esito ugualmente negativo ha l'esame del presunto riscontro dell'Istituto (all. 7 della produzione): l'elenco degli undici candidati allievi risulta infatti carente dei riscontri anagrafici prescritti dal Regolamento di Vela Scuola; e pur se si apprende di un allegato (non prodotto) che avrebbe dovuto comprendere le domande di tesseramento alla LNI, nulla viene detto sul tesseramento federale, che è condizione certa e obbligatoria per qualsiasi convenzione come quelle di cui trattasi (se non altro perché la tessera federale, ancorché gratuita, resta comprensiva della copertura assicurativa contro gli infortuni) e la cui carenza risultava, e risulta, indubbiamente ostativa alla richiesta di accoglimento. Né può giovare alle tesi del ricorrente (esplicitate o sottese) l'ipotizzare che sia occorso un mero errore materiale nella registrazione del tesseramento, supponendosi che questo non sia stato correttamente rubricato e sia stato ricompreso indistintamente nella voce "*Tessere Ordinarie*", atteso che nulla può trarsi da quei dati se non la sostanziale invarianza dei tesseramenti fra il 2023 e il 2024.

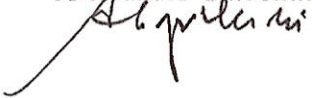
PQM

Il Tribunale Federale, visto l'art.19 commi 12 e 15 Statuto, e l'art. 53 Regolamento allo Statuto, rigetta il ricorso dell'Affiliato Lega Navale Italiana Sezione di Numana in quanto inammissibile e infondato. Così deciso in camera di consiglio svolta in modalità telematica.

Genova, il 23 settembre 2024

Il Presidente

Alessandro Ghibellini



Il componente estensore

Michele G. Micalizzi



F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il

25/09/24